



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



GALAdige

Gruppo di Azione Locale Polesine Adige

REGOLAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE, VERIFICA, MONITORAGGIO E GESTIONE DI POSSIBILI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17/03/2016
Testo coordinato con le modifiche apportate approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 7 del 08/02/2018

INDICE

1. Premessa
2. Finalità - Interesse primario
3. Definizione di conflitto di interesse
4. Situazioni di conflitto di interesse - Interessi secondari
5. Attività e Fasi procedurali (ambito oggettivo di applicazione)
6. Categorie di soggetti interessati (ambito soggettivo di applicazione)
7. Misure di prevenzione adottate
8. Attestazione
9. Ambito di applicazione
10. Obblighi di comunicazione
11. Verifiche

Allegato:

- A. Dichiarazione in merito alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse

1. Premessa

Con il presente regolamento, il GAL Polesine Adige intende dotarsi di uno strumento che permetta di identificare, verificare e governare le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento delle proprie attività, al fine del perseguimento dell'interesse primario

L'intento è di predisporre procedure trasparenti, non discriminatorie ed in grado di evitare conflitti di interesse. Il presente documento viene predisposto tenendo conto delle seguenti fonti e aspetti:

- la natura giuridica del GAL e l'assetto funzionale ed organizzativo. Il GAL Adige è un'associazione senza scopo di lucro, dotata di una struttura tecnica di piccole dimensioni, con personalità giuridica e iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto;
- le disposizioni vigenti in materia di conflitto di interesse con particolare riferimento agli artt. 1394, 2373, 2391 (1° e 3° comma) e 2475 ter del Codice Civile; all'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali e s.m.i.) e all'art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013);
- le precedenti disposizioni assunte dall'organo decisionale in materia di conflitto di interessi di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 21/12/2011 e n. 19 del 12/04/2012;
- le finalità dell'associazione e le relative attività svolte, che riguardano in particolare quelle afferenti l'attuazione di politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi dell'art. 3 dello statuto del GAL, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;
- la Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 5/2010;
- il Reg. UE n. 1303/2013 art. 34;
- le specifiche disposizioni attuative stabilite dai bandi emanati dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento. Per quanto concerne la Programmazione comunitaria del FEASR 2014/2020, che riguarda la principale attività del GAL Adige, si fa riferimento alla DGR del Veneto n. 1214 del 15 settembre 2015 e s.m.i. e al PSL ADIGE 3.0 del GAL Polesine Adige;
- il Vademecum per l'attuazione e gestione della Misura 19 LEADER della Rete Rurale Nazionale – versione dicembre 2016.

2. Finalità - Interesse primario

La finalità del presente regolamento è di perseguire e tutelare l'interesse primario del GAL consistente nell'attuazione efficace ed efficiente della propria strategia di sviluppo locale nonché degli eventuali ulteriori progetti attivati e la conseguente erogazione di fondi pubblici, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche.

E' obiettivo del GAL, pertanto, dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare l'insorgenza di situazioni di conflitto tra l'interesse primario del GAL e l'interesse secondario di un soggetto appartenente o che collabora con l'associazione stessa, che comportino la possibilità che siano adottate scelte inefficienti, inefficaci, non imparziali

oppure penalmente rilevanti, che nuocciono alla reputazione del GAL e a quella dell'Unione Europea.

3. Definizione di conflitto di interesse

Si definisce conflitto di interesse la fattispecie configurabile in tutti i casi in cui un soggetto investito della capacità di svolgere un'attività funzionale al perseguimento dell'interesse primario dell'ente a cui appartiene o con cui collabora, sia anche portatore di interessi secondari che possono interferire in modo determinante, realmente, potenzialmente o apparentemente, sulla propria capacità di agire in conformità ai doveri e responsabilità.

4. Situazioni di conflitto di interesse - Interessi secondari

L'intento è di mettere tutti i soggetti interessati, nelle condizioni di conoscere anticipatamente possibili situazioni che possono interferire con l'interesse principale del GAL, mappando dunque in via preventiva il quadro relativo a eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Si individuano di seguito le fattispecie che determinano interessi secondari che potrebbero interferire sulla capacità di agire, in conformità ai doveri e responsabilità, dei soggetti interessati (elencati al punto 6), nell'ambito delle attività svolte dagli stessi per il GAL (elencate al punto 5), determinando situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente che minacciano il perseguimento dell'interesse primario del GAL.

- Rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende potenzialmente beneficiarie di contributi nell'ambito dei bandi e delle progettualità attivati del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell'ambito di altri interventi progettuali;
- titolarità, anche per quote di minoranza, di partecipazioni azionarie o di diritti e/o titoli in società o imprese, potenzialmente beneficiarie di contributi nell'ambito dei bandi e delle progettualità attivati del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell'ambito di altri interventi progettuali;
- essere coniuge, parente entro il 4° grado, affine entro il 2° grado o convivente di soggetti potenzialmente beneficiari di contributi nell'ambito dei bandi e delle progettualità attivati del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell'ambito di altri interventi progettuali;
- essere in causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con soggetti potenzialmente beneficiari di contributi nell'ambito dei bandi e delle progettualità attivati del GAL nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale del PSL o nell'ambito di altri interventi progettuali. La condizione opera anche per il coniuge o il convivente;
- essere partecipe ad organi direttivi di associazioni, organizzazioni, collegi ed ordini professionali anche a carattere non riservato, i cui interessi sono coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o nell'ambito di altri progetti attivati dal medesimo. La condizione opera anche per il coniuge, il parente entro il 4° grado, l'affine entro il 2° grado o il convivente;
- essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore o agente di soggetti (individui o organizzazioni), i cui interessi sono coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL;

- adesione ad associazioni, organizzazioni, anche a carattere non riservato, studi o ordini professionali, i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL;
- titolarità, anche per quote di minoranza, di partecipazioni azionarie o di diritti e/o titoli in società o imprese i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL;
- avere in corso un rapporto di collaborazione diretta/indiretta retribuito (incarico retribuito) con soggetti i cui interessi siano coinvolti nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL;
- ricoprire la carica di sindaco, consigliere, assessore, membro o titolare di altra carica presso l'ente pubblico o a partecipazione pubblica, il cui ambito di interesse è coinvolto nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL;
- partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività, nello svolgimento della funzione svolta per conto del GAL, nell'ambito dell'attuazione della Strategia di sviluppo locale o di altri progetti attivati dal GAL, che possano coinvolgere interessi propri ovvero del coniuge, di parenti entro il 4° grado, di affini entro il 2° grado o di conviventi.

5. Attività e Fasi procedurali (ambito oggettivo di applicazione)

Si individuano di seguito le attività del GAL e le relative fasi procedurali nell'ambito delle quali potrebbero determinarsi situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente (elencate al punto 4), a causa dell'interferenza esercitata dagli interessi secondari dei soggetti interessati (elencati al punto 6), sulla propria capacità di agire, in conformità ai doveri e responsabilità, in funzione del perseguimento dell'interesse primario del GAL.

L'obiettivo è quello di individuare preventivamente le aree di rischio più rilevanti.

Attività:

- Processi decisionali relativi alla selezione/approvazione delle operazioni, così come stabilito all'art. 34 del Reg. UE n. 1303/2013: elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale nell'ambito della programmazione regionale di riferimento (PSR per il Veneto); selezione dei progetti per l'attuazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) attraverso le diverse formule di attuazione previste, nonché quelli previsti da altri progetti comunitari attivati dal GAL attraverso le specifiche disposizioni di riferimento;
- procedure di affidamento di servizi, forniture e consulenze;
- procedure di selezione di personale;
- processi decisionali svolti da Commissione tecniche dove è prevista la rappresentanza del GAL. Nell'ambito del PSR Veneto 2014/2020 è prevista la Commissione congiunta GAL – Avepa, che ha il compito di verificare la corretta applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e di predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;

- attuazione e gestione attività progettuale.

Fasi procedurali:

- elaborazione di progettazione partecipata/bando/avviso/invito ed individuazione criteri di selezione/negoziazione/valutazione;
- raccolta questionari e manifestazioni di interesse/proposte/istanze ed istruttoria tecnico-amministrativa;
- applicazione criteri di selezione/negoziazione/valutazione ed adozione proposta di SSL/graduatoria/proposta di aggiudicazione. Oppure proposta di candidatura a progetti;
- approvazione PSL/graduatoria/proposta di aggiudicazione. Approvazione progetto.
- Attuazione e gestione attività progettuale.

6. Categorie di soggetti interessati (ambito soggettivo di applicazione)

Si individuano di seguito le categorie di soggetti che, investiti della capacità di svolgere un attività funzionale all'interno del GAL tra quelle elencate al punto 5, sono portatori di interessi secondari che interferiscono sulla propria capacità di agire, in conformità ai doveri e responsabilità, in funzione del perseguimento dell'interesse primario del GAL, determinando l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente (elencate al punto 4).

I soggetti interessati sono stati individuati tenendo conto della natura giuridica, dell'assetto organizzativo e funzionale del GAL nonché delle attività svolte e relative fasi procedurali.

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) personale del GAL;
- c) consulenti esterni;
- d) rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte GAL/AVEPA).

7. Misure di prevenzione adottate

Le misure qui descritte sono volte a prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente.

Le misure preventive adottate sono riconducibili a:

- incompatibilità;
- divieto di esercitare attività economiche in conflitto;
- divieto di partecipare alla discussione e conseguente votazione;
- divieto di partecipare alle decisioni;
- raccolta di informazioni;
- rendere dichiarazioni;
- azioni di trasparenza.

Per ogni categoria di soggetti interessati si provvede a descrivere di seguito le misure di prevenzione adottate in caso di situazioni di conflitto di interesse, precisando comunque, in generale, che ciascun soggetto delle categorie sopra individuate **si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o allo svolgimento di attività** che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti entro il 4° grado, affini entro il 2°

grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone, soggetti od organizzazioni con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli/ella o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

a) Componenti del Consiglio di Amministrazione

In via preventiva, il Presidente raccomanda i componenti del Consiglio di Amministrazione di porre attenzione ai punti previsti all'o.d.g. di ciascuna riunione e di segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente che potrebbero insorgere, evidenziandolo già nella nota di convocazione della riunione.

Inoltre gli uffici provvedono a rendere disponibile la bozza del materiale relativo a ciascuna riunione sia presso la sede operativa che nell'area riservata del sito internet, pochi giorni prima della seduta, per una presa visione preventiva.

Successivamente, all'inizio di ogni riunione, il Presidente si accerta che i consiglieri siano a conoscenza delle disposizioni assunte con il presente regolamento e dei conseguenti obblighi assunti, in relazione ai punti da trattare già conosciuti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione aventi un interesse secondario coinvolto nell'esercizio della propria funzione, nell'ambito delle attività del GAL di cui al punto 5 del presente Regolamento, che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse tra quelle indicate al punto 4, sono tenuti a:

- Dichiarare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse e a produrre apposita dichiarazione quale attestazione (vedasi punto 8);
- astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto d'interesse per gli amministratori (art. 1394, 2373 e 2391).

In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato atto della posizione e dell'interesse del Consigliere.

I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriore rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo.

Casi di incompatibilità: nell'ambito della realizzazione dei progetti finanziati dal GAL, è vietato l'affidamento di incarichi diretti, in qualità di consulenti o fornitori, ai consiglieri del GAL, al proprio coniuge, parente entro il 4° grado ed affine entro il 2° grado.

b) personale del GAL

In relazione al personale in organico al GAL, che costituisce la struttura tecnica organizzativa e gestionale, nonché eventuali altri collaboratori con i quali il GAL ha in essere dei contratti di lavoro, vengono stabiliti i seguenti casi di incompatibilità generale:

- il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura Tecnica di altro GAL;
- il personale interno incaricato della gestione del GAL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche retribuite riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte del GAL.

Oltre a quanto sopra, in analogia a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, è necessario che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di reale, potenziale o apparente conflitto di interesse.

Il personale del GAL avente un interesse secondario coinvolto nell'esercizio della propria funzione, nell'ambito delle attività del GAL di cui al punto 5 del presente Regolamento, che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse tra quelle indicate al punto 4, è tenuto ad astenersi dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione e producendo apposita dichiarazione al Consiglio di Amministrazione, tramite l'attestazione di cui al successivo punto 8. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, in tal caso, ad incaricare un altro dipendente.

Il Presidente provvede, inoltre, ad acquisire al termine di ogni anno e in occasione del termine del rapporto di lavoro, apposita dichiarazione, da parte del personale del GAL, con la quale lo stesso rende conto del comportamento assunto, nel periodo di riferimento, in relazione allo svolgimento del proprio ruolo, per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

c) Consulenti esterni

I consulenti esterni di cui il GAL potrebbe avvalersi nell'ambito della propria attività, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi finché è in corso il contratto con il GAL. Ad esempio: assumere incarichi connessi alla progettazione, presentazione e/o alla gestione della domanda di aiuto e/o degli interventi finanziati dal PSL, con soggetti richiedenti e/o beneficiari; assumere incarichi nell'ambito della medesima progettualità (realizzata dal GAL) con soggetti diversi dal GAL.

Per quanto sopra, i consulenti incaricati dal GAL, ai fini della sottoscrizione dell'incarico, sono tenuti a rendere apposita informativa debitamente firmata per presa visione e cognizione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

I consulenti esterni aventi un interesse secondario coinvolto nell'esercizio della propria prestazione, nell'ambito delle attività del GAL di cui al punto 5 del presente Regolamento, che potrebbe determinare il verificarsi di una situazione di conflitto di interesse tra quelle indicate al punto 4, sono tenuti a comunicarlo prontamente al Consiglio di Amministrazione astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati, tramite l'attestazione di cui al successivo punto 8. In tal caso il Consiglio di Amministrazione valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate limitando l'operato del consulente stesso, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere l'esecuzione delle attività assegnate al consulente.

d) Rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche

In relazione alle eventuali Commissioni Tecniche previste dalle disposizioni attuative stabilite dalle competenti autorità, per l'attuazione delle programmazioni comunitarie e regionali di riferimento, in cui è prevista la partecipazione del GAL mediante la nomina di propri rappresentanti, valgono gli stessi impegni e gli stessi obblighi previsti dai precedenti punti **a)** e **b)**.

Per quanto concerne la Programmazione Comunitaria del FEASR 2014/2020, è previsto che l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande e la gestione del loro iter procedurale è in capo ad AVEPA, ente che convoca e gestisce le Commissioni congiunte GAL/AVEPA - composte da un numero paritario di rappresentanti di Avepa e del GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato. E' fatto carico ad Avepa il compito di assumere le informazioni utili per evitare situazioni di conflitto d'interesse dei soggetti effettivi e supplenti individuati e convocati in Commissione, in relazione agli argomenti da trattare.

Qualora, pertanto, si identifichi una situazione di conflitto d'interesse, i rappresentanti del GAL individuati sono obbligati a comunicarlo tempestivamente all'ente/soggetto gestore delle Commissioni tecniche, astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati.

Si rimanda alle disposizioni e alla modulistica che regolamentano l'attività della commissione tecnica GAL-AVEPA per quanto riguarda:

- la dichiarazione della presenza/assenza di situazioni di conflitto di interesse;
- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse trovarsi in una posizione di conflitto di interessi;
- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di interessi.

8. Attestazione

Ciascun soggetto di cui alle categorie individuate al precedente punto 6, all'atto del manifestarsi di una situazione di conflitto d'interesse reale, potenziale o apparente, così come definita al precedente punto 4, nello svolgimento della propria funzione nell'ambito delle attività del GAL di cui al punto 5, deve presentare al Consiglio di Amministrazione del GAL una dichiarazione scritta che descriva il ruolo/incarico assegnato, la situazione e le motivazioni che hanno determinato il conflitto di interesse.

Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato A - "Dichiarazione in merito alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse".

Ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve essere dichiarata.

9. Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica e si estende all'ambito di operatività del GAL in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, in forza del proprio Statuto e coerentemente con l'osservanza e l'applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.

10. Obblighi di comunicazione

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati con apposita nota, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. La presente prescrizione può essere soddisfatta anche mediante l'acquisizione di una nota informativa debitamente sottoscritta per presa visione/cognizione.

Il presente Regolamento dovrà inoltre essere consultabile per l'intera collettività, tramite la pubblicazione nel sito internet del GAL alla sezione "Trasparenza amministrativa".

Eventuali successive modifiche e/o integrazioni delle presenti disposizioni verranno comunicate dal GAL con apposita nota ed opportunamente aggiornate nel sito.

11. Verifiche

Il Consiglio di Amministrazione provvede affinché le attestazioni presentate, di cui al punto 8, vengano acquisite al protocollo del GAL; ne verifica il contenuto ed applica gli standard previsti dal presente Regolamento, provvedendo affinché ciascun soggetto interessato assuma il comportamento adeguato.

Al termine di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dalla struttura tecnica, provvederà a redigere un report che avrà la finalità di monitorare e verificare l'attivazione del presente regolamento ed il presidio costante della gestione degli standard adottati con il medesimo, al fine di assicurare il governo delle situazioni di conflitto di interesse eventualmente verificatesi nel corso dell'anno di riferimento e di effettuare le dovute valutazioni in merito all'efficacia dello strumento adottato e alle possibili migliorie da apportare.

Tale report sarà recepito dal Consiglio di Amministrazione con apposito atto, anche al fine di adottare eventuali conseguenti misure ritenute opportune.